



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

**Dott. Donato Pianta** **Presidente**  
**Dott. Giuseppe Magnoli** **Consigliere**  
**Dott. Annamaria Laneri** **Consigliere rel.**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 1365/16 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2016 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 18 settembre 2019**

da

**██████████ S.A.S. DI ██████████**, in persona del legale  
**rappresentante pro tempore**

rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████

ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, ██████████

██████████, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**ATTRICE**

c o n t r o

Sent. N.

R.Gen. N. 1365/2016

OGGETTO:

impugnazione di lodo  
nazionali



██████████ S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████ ed  
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, ██████████  
██████████, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

In punto: impugnazione lodo

**CONCLUSIONI**

**Per l'attrice**

**Per la convenuta**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società ██████████ s.n.c. di ██████████, successivamente ██████████ s.a.s.  
di ██████████ (di seguito ██████████ in data 6 dicembre 2001 stipulava  
con la società ██████████ S.p.a., ora ██████████ S.p.a. (di seguito ██████████ un  
contratto di locazione finanziaria immobiliare avente ad oggetto un lotto di  
terreno edificabile, e in cui l'ammontare del canone e del prezzo di opzione  
veniva determinato in relazione ai costi che la concedente avrebbe dovuto  
sostenere sia per l'acquisto dell'area sia per l'edificazione ed il completamento  
dell'immobile stesso, oltre agli oneri derivanti dal compimento  
dell'operazione, inclusi oneri professionali per progettazione, direzione e  
controllo lavori, con previsione del pagamento diretto del corrispettivo delle  
opere ai terzi da parte della società di leasing.

In sede di realizzazione del fabbricato, veniva dato incarico alla società



██████████ srl Unipersonale (di seguito ██████████) di eseguire alcuni lavori di edificazione e completamento dell'immobile oggetto di leasing, pattuendo che per i relativi pagamenti bisognava far capo alla società di leasing, tanto che la società ██████████ aderendo all'accordo, emetteva le fatture direttamente alla società di Leasing.

Durante l'esecuzione dei lavori, sorgevano contestazioni tra la ██████████ e la predetta società con riferimento a ritardi nella esecuzione delle opere, a somme non dovute e a vizi delle opere eseguite.

Con sentenza in data 21 gennaio 2015 la Corte di Appello di Bologna, confermando parzialmente la sentenza del Tribunale di Modena nel giudizio promosso dalla ██████████ e poi dal Fallimento ██████████ condannava ██████████ e la società ██████████ al pagamento, in via tra loro solidale, delle somme dovute al Fallimento ██████████ S.r.l. a titolo di corrispettivo per il contratto d'appalto concluso tra ██████████ e la stessa ██████████

La società ██████████ chiedeva a ██████████ di farsi carico del pagamento dell'intera somma oggetto della condanna in solido in forza del contratto, ricevendo risposta negativa, sostenendo ██████████ che il debito fosse di competenza della società ██████████

In forza della clausola compromissoria prevista dall'art. 20 del contratto di leasing, la società ██████████ dava corso alla procedura arbitrale con domanda del 18 marzo 2015 per fare dichiarare che nei rapporti interni con ██████████ quest'ultima era il soggetto tenuto a pagare la somma oggetto della condanna



in favore del Fallimento [REDACTED] (di seguito anche il Fallimento) e tenuta, pertanto, a manlevarla dalla pretesa del Fallimento.

L'arbitro unico con lodo n. 2415 sottoscritto il 2 marzo 2016, ritenuto "*che [REDACTED] non possa essere tenuta, in via definitiva, a sopportare l'esborso da quest'ultima effettuato a favore del Fallimento [REDACTED]*" rigettava la domanda della società [REDACTED] e compensava le spese di arbitrato e quelle di difesa delle parti.

Con atto di citazione regolarmente notificato il 27 luglio 2016 la società [REDACTED] proponeva impugnazione chiedendo dichiararsi la nullità del lodo in fase rescindente, e in via rescissoria, chiedendo l'accertamento che nei rapporti interni tra la società [REDACTED] e [REDACTED] spa è quest'ultima tenuta al pagamento della somma di euro 48.646,19, oltre interessi legali, come indicato nella sentenza n. 109/15 della Corte di Appello di Bologna depositata in data 21.01.2015, e dichiarare per l'effetto [REDACTED] spa tenuta, in via definitiva, al pagamento della somma pagata al Fallimento L. [REDACTED] srl, senza diritto di rivalsa nei confronti della società [REDACTED]

Si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo che "l'appello" venisse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o rigettato, confermando il lodo arbitrale.

All'udienza del 18 settembre 2019 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. e deliberando la presente sentenza nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da [REDACTED] non trattandosi di un giudizio di appello avverso una sentenza del Tribunale, bensì di un giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 827 e segg. c.p.c. Ciò premesso, con il **primo motivo** di impugnazione la società [REDACTED] deduce la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, terzo comma, c.p.c., per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, secondo il disposto del previgente art. 829, comma secondo, cpc, secondo cui "*l'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto*", avendo le parti previsto la ritualità del lodo e la decisione secondo diritto e non avendo dichiarato il lodo non impugnabile.

Sostiene l'attrice che l'arbitro unico avrebbe ommesso di considerare gli effetti dell'intervenuto accollo esterno del debito da parte di [REDACTED] spa, con conseguente violazione dell'art. 1273 c.c. nella interpretazione della norma data dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'accollo ad efficacia esterna è un contratto a favore di terzo in cui l'adesione all'accollo da parte del creditore ha il solo effetto di rendere irrevocabile la stipulazione, ma non fa diventare l'accollo "*esterno*", atteso che tale effetto consegue direttamente dal perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante ed il debitore accollato, sicchè il vincolo di solidarietà non vale a costituire un diritto di regresso tra i coobbligati, per cui "*l'accollante che paga (caso di*



*specie) non ha azione di regresso nei confronti dell'accollato, giacchè trattasi di un'obbligazione solidale ma ad interesse unisoggettivo: l'obbligato principale è l'accollante".*

Ne discende che il lodo arbitrale, accertando che, nonostante l'intervenuto accollo (esterno) del debito, l'accollante ██████ potesse esercitare il diritto di regresso nei confronti dell'accollato, e rigettando conseguentemente la domanda della società ██████ avrebbe violato l'art. 1273 c.c. nella interpretazione data dalla giurisprudenza.

Il motivo è inammissibile, in quanto non pertinente rispetto alle ragioni della decisione, ed in ogni caso infondato.

L'Arbitro Unico, dopo avere giustamente premesso che l'oggetto del procedimento arbitrale era limitato all'accertamento di chi, tra ██████ e la società ██████ fosse tenuta, in via definitiva, a sopportare l'esborso, ha esaminato il rapporto negoziale in base al quale ██████ si è accollata il debito, individuato nel contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti.

Preso atto, infatti, del pagamento effettuato da ██████ in favore del Fallimento ██████ in forza della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 109/2015 che l'aveva condannata in solido con la società ██████ al pagamento dell'importo di euro 48.646,19, l'Arbitro Unico ha ricostruito i rapporti tra le parti dando atto che:

-il contratto di leasing sottoscritto tra la società ██████ e ██████ il 6.12.2001, prevedeva l'erogazione delle somme necessarie per l'edificazione ed il



completamento dell'immobile oggetto del contratto su presentazione diretta delle fatture, intestate ad [REDACTED] da parte dei fornitori del [REDACTED] finanziamento che quest'ultima aveva rimborsato integralmente;

-che la società [REDACTED] ritenendo che l'importo versato da [REDACTED] al Fallimento [REDACTED] rientrasse nei canoni versati in adempimento del contratto di leasing, sosteneva di non essere tenuta al pagamento;

-che, per contro, [REDACTED] rilevando di essere tenuta nei limiti dell'ammontare dell'importo preventivato per la costruzione dell'edificio e che ogni maggior onere sostenuto direttamente in eccesso rispetto a quanto preventivato doveva essere rimborsato dalla utilizzatrice, sosteneva che l'importo finanziato non ricomprendeva l'importo di cui alla fattura della [REDACTED] che non doveva, pertanto, essere rimborsato;

e ha rilevato che dalla documentazione prodotta emergeva:

- che essendo insorto un problema con il fornitore [REDACTED] la società [REDACTED] e [REDACTED] spa avevano escluso dal conteggio delle somme da finanziare gli importi delle fatture n. 565/2002 e 588/2002 emesse dalla [REDACTED] che, se non fossero state contestate, sarebbero invece rientrate nell'importo finanziato con il contratto d leasing;

-che ciò risultava confermato dal documento di rinegoziazione dell'importo contrattuale sottoscritto il 3.10.2003 dalle parti in cui, tra le fatture dei fornitori indicate come oggetto del finanziamento da parte di [REDACTED] non erano ricomprese quelle della [REDACTED] contestate;



e alla luce delle suddette considerazioni ha ritenuto che il pagamento effettuato da ██████ a favore del fallimento ██████ in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna non poteva porsi in via definitiva a carico di ██████ per cui la domanda proposta dalla società ██████ andava rigettata.

Nessuna violazione dell'art. 1273 c.c. può individuarsi nell'avere l'Arbitro Unico *“omesso di considerare gli effetti dell'intervenuto accollo esterno del debito da parte della società ██████ rilevando detto accollo nell'ambito dei rapporti con il creditore (il Fallimento ██████ e non già al fine di accertare i rapporti interni tra accollante ed accollato.*

La suddetta norma, di cui l'attrice lamenta la violazione, regolamenta, infatti, solo il rapporto tra accollante ed accollato, da un lato, e il creditore dall'altro, prevedendo che il creditore possa aderire alla convenzione di accollo già intervenuta e perfezionatasi tra accollato ed accollante, in tal modo rendendo irrevocabile la stipulazione dell'accollo in suo favore, con la conseguenza che, a seguito dell'adesione, accollato e accollante rimangono obbligati in solido nei confronti del creditore, fatta salva l'ipotesi della liberazione del debitore originario nei confronti del creditore. L'obbligazione dell'assuntore si aggiunge, pertanto, a quella del debitore originario, che continua a rimanere obbligato verso il creditore accollatario.

L'art. 1273 c.c. costruisce, infatti, l'accollo a efficacia esterna *“come un vero e proprio contratto a favore di terzo (cfr. Cass. 24.2.2014 n. 4383), in cui*





*l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione (ma non è in ogni caso tale adesione a rendere l'accollo "esterno", in quanto idoneo a realizzare una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, produttivo di un'obbligazione dell'accollante verso il creditore, atteso che un tal effetto consegue direttamente dal perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato)”.*

La norma non si occupa, invece, del negozio di assunzione dell'accollo (o convenzione di accollo) che lega accollante ed accollato e in base e nei limiti del quale il primo si è assunto il debito del secondo - tanto che l'ultimo comma dell'art. 1273 cc precisa che *“in ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta”* – convenzione di accollo che è stata, invece, l'oggetto del procedimento arbitrale promosso dalla società ██████ proprio al fine di accertare a carico di chi e in che misura doveva essere posto in via definitiva il pagamento in favore del Fallimento ██████

Siffatta conclusione non risulta, peraltro, in contrasto con il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 24 maggio 2004 n. 9982, che non ha affatto detto, come sostiene l'attrice, che nel caso di accollo cumulativo esterno, l'accollato sarebbe liberato dal debito anche nei rapporti interni con l'accollante, con conseguente impossibilità di esercitare il diritto di regresso,



ma si è limitata a recepire l'orientamento dottrinario in tema di compatibilità tra solidarietà e sussidiarietà, esprimendo il principio per cui *“Nell'accollo cumulativo il creditore non può rivolgersi indifferentemente all'accollante o all'accollato o ad entrambi, ma prima di rivolgersi all'accollato ha l'onere di chiedere l'adempimento all'accollante senza essere tuttavia tenuto ad escuterlo, agendo in executivis, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato”*, e quindi occupandosi solo degli effetti dell'accollo nei confronti del creditore e non dei rapporti interni tra accollante ed accollato.

Il motivo va, pertanto, respinto.

Con il **secondo motivo** la società impugnante eccepisce la nullità ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 8 c.p.c., per contrarietà del lodo alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 109/2015, passata in giudicato prima della sottoscrizione del lodo.

Sostiene la società attrice che, pur in presenza di una decisione della Corte di Appello di Bologna che dichiarando inammissibile l'appello incidentale di ■■■ volto a fare riconoscere un accollo meramente interno, ha cristallizzato la decisione del Tribunale di Modena che aveva riconosciuto, quale titolo per la condanna in via solidale di ■■■ la sussistenza di un accollo cd. esterno del debito, che non dà all'accollante azione di regresso nei confronti dell'accollato, l'Arbitro Unico ha, invece, ritenuto che tenuto in via definitiva a sopportare l'esborso di denaro di cui alla predetta sentenza fosse l'accollata



società [REDACTED]

Rileva l'impugnante che la qualificazione giuridica dell'accollo come "esterno", costituisce una pregiudiziale logica dalla quale l'arbitro non avrebbe potuto discostarsi.

Anche questo motivo è infondato.

Al fine di evitare inutili ripetizioni, si richiama quanto appena detto, in occasione dell'esame del motivo che precede, in ordine al fatto che la qualifica di accollo cd esterno rileva solo nei rapporti con il creditore accollatario, e non già nei rapporti interni tra le parti, regolati dalla convenzione di accollo che disciplina gli obblighi assunti da accollante ed accollato.

L'arbitro Unico, nel dichiarare che nel rapporto interno tra accollante ed accollato, l'esborso andava posto in via definitiva a carico della società [REDACTED] accollata, e non già di [REDACTED] accollante, non si è, pertanto, affatto posto in contrasto con la qualificazione del rapporto come accollo cumulativo esterno effettuata dalla sentenza del Tribunale di Modena, confermata dalla Corte di Appello di Bologna, passata in giudicato.

Il Tribunale di Modena, infatti, si è occupato solo di individuare chi fossero i soggetti tenuti al pagamento del corrispettivo dell'appalto in favore del Fallimento, risultato creditore, ritenendo che in virtù dell'accollo cumulativo esterno [REDACTED] e [REDACTED] fossero tenuti in solido a pagare quanto dovuto al Fallimento, facendo espressamente presente che *"altri accordi intervenuti tra le convenute in merito al pagamento del corrispettivo dell'appalto esso non*



sono opponibili all'attrice, terza", disinteressandosi, pertanto, non essendo oggetto di tale giudizio, dell'accordo interno tra accollante ed accollata in ordine al riparto, nei rapporti tra loro, del costo del contratto di appalto per la realizzazione dell'edificio oggetto di concessione in locazione finanziaria, e nulla statuendo in merito.

Il lodo, invece, proprio partendo dalla qualificazione del rapporto nei confronti del creditore come accolto esterno, si è invece occupato della interpretazione dell'accordo interno, rappresentato dal contratto di leasing, in base alla quale ■■■■■ si è accollata il pagamento del Fallimento creditore (accollatario) unitamente alla società ■■■■■(accollato), al fine di accertare, nei rapporti interni tra le parti, chi dovesse poi, in via definitiva, sopportarne l'esborso, sicchè detta decisione non si pone affatto in contrasto con il predetto giudicato.

L'esito negativo della fase rescindente è ostativo ad una nuova disamina della domanda svolta nel procedimento arbitrale dalla società attrice.

In base al principio di soccombenza l'attrice va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della società convenuta nella misura indicata in dispositivo in base allo scaglione in cui è ricompreso il valore della domanda.

**P . Q . M .**

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,



rigetta l'impugnazione proposta da [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED]  
avverso il lodo arbitrale prot. n. 2415 reso dall'Arbitro Unico nominato dalla  
Camera Arbitrale Nazionale ed internazionale di Milano, sottoscritto il 2  
marzo 2016;

-condanna [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] al pagamento delle spese del  
presente giudizio che liquida in euro 1960,00 per la fase di studio, euro  
1350,00 per la fase introduttiva, euro 3305,00 per la fase decisoria, oltre spese  
forfettarie, Iva e cpa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020

**IL CONSIGLIERE EST.**

Dott.ssa Annamaria Laneri

**IL PRESIDENTE**

dott. Donato Pianta

